

(N. 941)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1950 (V. Stampato N. 858)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1950

Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione e riparazione di edifici, impianti e macchinari distrutti o danneggiati in dipendenza della guerra, nonché per la nuova costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento della Amministrazione medesima fino alla concorrenza di 50 miliardi.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle spese di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche fino alla concorrenza della intera somma di 50 miliardi, presso la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito, di assicurazione o di previdenza.

Le operazioni di cui sopra possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto o di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli Istituti.

Art. 3.

Per provvedere all'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 ed all'ammortamento degli eventuali mutui contratti ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 4 dicembre 1928, n. 3474, ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari a cominciare da quello 1948-49, e che non saranno, pertanto, versati al tesoro.

A tal fine, l'importo dell'avanzo di gestione accertato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, sarà iscritto, con decreto del

Ministro del tesoro, nell'esercizio successivo ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in dipendenza della contrazione degli eventuali mutui di cui al precedente articolo 2.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI